




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/COO:ac

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003635 - 30/03/2012 - USCITA
Allegati : 1



Roma, 30 marzo 2012
Informativa n. 28/2012

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Decreto Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario"

Caro Presidente,

con la pubblicazione, nella G.U del 20 marzo 2012, del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 del Ministero dell'interno viene istituito l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del medesimo Ministero e che ti trasmetto in allegato.

Già da una prima lettura del testo si deve osservare che contiene diverse disposizioni criticabili. Il Consiglio Nazionale si adopererà per richiedere le necessarie modifiche con le modalità e nelle sedi opportune. Ciò detto, è comunque necessario esaminare il contenuto del decreto nell'attuale formulazione.

La richiesta d'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, ai sensi dell'art. 7 del decreto, deve essere presentata a mezzo di trasmissione telematica al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno entro il termine che verrà fissato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero.

In sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto, solo coloro che non abbiano precedentemente avanzato una richiesta a svolgere la funzione quale organo di revisione, sono tenuti, se interessati a far parte dell'elenco, anche a presentare entro il 4 aprile 2012, presso un qualsiasi ente locale, la propria candidatura quale componente dell'organo di revisione per il prossimo rinnovo in quanto requisito essenziale richiesto ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettera a).

Con riferimento ai crediti formativi, mentre per la fase a regime sono richiesti almeno 10 CFP annui conseguiti attraverso la partecipazione ad eventi accreditati dal Consiglio Nazionale e condivisi con il Ministero dell'Interno nei termini previsti dall'art. 3 co. 2, lettera b) del D.M., in fase di prima applicazione è richiesto il conseguimento di almeno 15 CFC nel triennio 2009-2011. Le materie idonee

al conseguimento dei 15 CFP in contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali sono incluse nelle voci dell'elenco materie allegato al regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio nazionale, e precisamente nelle macro aree:

- C.2 "Revisione aziendale e controllo legale dei conti";
- C.7 "Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche";
- D.1 "Diritto amministrativo";
- D.7 "Diritto tributario".

Inoltre, possono essere inclusi i CFP maturati a seguito della partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio dell'Ordine ed i CFP riconosciuti dall'Ordine di appartenenza per lo svolgimento delle attività particolari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali previste nel regolamento per la FPC dell'Ordine. L'attestazione dei CFP avverrà tramite autocertificazione in sede di presentazione della domanda telematica.

Poiché il triennio 2009-2011 previsto dal Ministero dell'Interno non coincide con i trienni di cui al Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale (2008-2010 e 2011-2013), si rende opportuno che l'Ordine disponga in tempi brevi dei dati relativi ai CFP conseguiti dai propri iscritti nei singoli anni 2009, 2010 e 2011 da utilizzare in caso di eventuale verifica della documentazione da parte del Ministero per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8, co. 1, del D.M..

La data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei Revisori in scadenza di incarico, ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.M., sarà resa nota con avviso pubblicato in G.U. e divulgato sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno. Fino a quella data resterà in essere il sistema di nomina previsto dall'art. 234 del TUEL.

Con l'entrata in vigore del nuovo sistema ritieni quindi superato quanto comunicato con le informative n. 53/2011 e 85/2011 e considera venuto meno l'onere a carico dell'Ordine di formare l'elenco dei colleghi che abbiano maturato specifici crediti formativi da inviare agli enti locali.

Un cordiale saluto



Claudio Siciliotti